

(N. 1692)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1982

Proroga del termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1980, n. 28

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica, ha delegato tra l'altro il Governo (articolo 1, comma secondo) a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la nuova normativa emanata in applicazione della suddetta legge delega con tutte le altre norme attinenti allo stato giuridico del personale docente delle università.

La complessità della materia, dovuta alle profonde innovazioni apportate dalla predetta normativa (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), che ha inciso sull'assetto della docenza universitaria investendo aspetti fondamentali di

stato giuridico, quali l'impegno dei professori a tempo pieno o a tempo definito, le situazioni di incompatibilità, e istituendo, tra l'altro, la nuova figura di professore associato e il ruolo dei ricercatori, ha comportato un lavoro complesso e delicato di coordinamento con la precedente normativa, che non può esaurirsi entro il termine fissato dalla citata legge n. 28.

A ciò si deve aggiungere che non tutte le deleghe contenute nella legge medesima sono state esercitate.

Infatti il 21 marzo 1982 scadono i termini per l'emanazione dei decreti delegati, di cui all'articolo 12, ultimo comma, della stessa legge, per il riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione. Detti provvedimenti hanno aspetti attinenti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allo stato giuridico del personale docente, per cui si rende opportuno attenderne l'emanazione.

Per le suesposte ragioni si pone la necessità di una proroga del termine fissato dal-

l'articolo 1 della legge n. 28 per l'emanazione del testo unico delle norme sullo stato giuridico del personale docente delle università. Detto termine, con il presente disegno di legge, viene prorogato di un anno.

Articolo unico.

Il termine per l'emanazione del testo unico delle norme sullo stato giuridico del personale docente delle università, di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, è prorogato di un anno.